



Università degli Studi di Messina

Regolamento dei corsi di alta formazione

Ultima modifica: D.R. n. 255 del 10 febbraio 2015

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'istituzione e la gestione:
 - a. dei corsi di aggiornamento professionale, compresi quelli per la formazione permanente e ricorrente
 - b. dei corsi di master di primo e secondo livello.

TITOLO II – CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Art. 2 – Principi generali

1. L'Ateneo promuove, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni, corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, e di formazione permanente e ricorrente (in seguito denominati *Corsi*), con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze e di capacità al passo con i tempi e di livello superiore. All'insieme delle attività formative possono essere attribuiti crediti formativi universitari (CFU) secondo i criteri stabiliti dal D.M. 207/2004.
2. Le attività dei *Corsi* possono essere accompagnate dallo svolgimento di tirocini formativi.
3. La proposta istitutiva dei *Corsi* può prevedere il divieto di contemporanea iscrizione ad altri percorsi di studio. Qualora sia ammessa la contemporanea iscrizione, sarà cura dello studente verificare la compatibilità prevista dai *Corsi* con la frequenza al percorso di studi in atto frequentato.

Art. 3 – Durata

1. I *Corsi* hanno di norma durata non superiore a sei mesi, salvo che, per esigenze d'ordine formativo, non sia opportuno stabilirne una maggiore durata, e, qualora previsto, comportano l'acquisizione di CFU non superiori a 30.
2. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività di pertinenza dei *Corsi* è obbligatoria. La tolleranza delle assenze è indicata nel bando e, comunque, non può essere superiore al 25% del numero di ore di frequenza previsto.

Art. 4 – Accesso

1. Possono accedere ai *Corsi* i possessori dei seguenti titoli:
 - a. diploma universitario;
 - b. laurea;
 - c. laurea specialistica o magistrale;

- d. titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente e altro titolo di studio conseguito all'estero ritenuto idoneo ai soli fini dell'ammissione ai *Corsi*.
2. Possono altresì accedere al corso coloro che non siano in possesso dei titoli specificati al comma 1 del presente articolo, ma che abbiano maturato esperienze professionali riconosciute e ritenute congrue agli scopi dei *Corsi*.
3. Ove ritenuto necessario, l'accesso ai *Corsi* avviene attraverso una o più prove di selezione le cui modalità saranno indicate nel bando, unitamente ad un programma degli argomenti attinenti alle prove stesse.

Art. 5 – Organi e compiti

1. La struttura organizzativa dei *Corsi* è costituita dal direttore, dal comitato tecnico-scientifico (in seguito denominato CTS) e da un ufficio di segreteria amministrativa.
2. Il direttore e i componenti il CTS sono nominati dai soggetti proponenti, con delibera motivata. Il direttore deve essere un docente di ruolo a tempo pieno dell'Università di Messina collegato per competenza alle finalità del corso.
3. Il CTS, oltre che dal direttore, è composto al massimo da sei docenti o esperti, di comprovata competenza professionale o scientifica. La maggioranza dei componenti il CTS deve comunque essere costituita da docenti di ruolo dell'Università di Messina. Qualora, sulla base di appositi accordi o convenzioni, i *Corsi* siano organizzati in collaborazione con altre università, scuole superiori universitarie, istituzioni di ricerca, enti o soggetti esterni, il numero complessivo dei componenti il CTS e la quota riservata all'Università di Messina sono determinati di volta in volta.
4. Responsabile del corso è il direttore.
5. Il CTS è presieduto dal direttore. Il direttore predispone il coordinamento delle attività didattico-formative, la loro programmazione, la durata, il piano finanziario con l'indicazione specifica delle fonti di finanziamento, dei contributi richiesti ai partecipanti, nonché di tutti i costi di gestione suddivisi per tipologia e dei compensi per il personale docente che partecipa alle attività dei *Corsi*. Deve essere assicurato in ogni caso il pareggio finanziario, con esclusione di qualunque esigenza di risorse aggiuntive a carico del bilancio dell'Università. Al CTS spetta inoltre di valutare l'equipollenza dei titoli di cui all'art. 4, comma 1, lettera d.
6. Il direttore, previa approvazione del CTS, può nominare un vice-direttore ed uno o più delegati con compiti specifici di coordinamento di attività attinenti al corso. Il numero dei delegati è strettamente connesso all'eventuale presenza di più aree specifiche di insegnamento in cui i *Corsi* sono articolati. Il CTS può nominare ove ne ricorrano le esigenze uno o più tutor per lo svolgimento di compiti legati alle attività didattiche.
7. L'ufficio di segreteria amministrativa cura il funzionamento dei *Corsi* sotto il profilo gestionale e contabile.
8. Per l'organizzazione e lo svolgimento dei *Corsi*, qualora ciò si renda necessario, il CTS può creare una segreteria organizzativa costituita da una o più unità di personale tecnico-amministrativo che coadiuvi il direttore ed il CTS.
9. Le strutture universitarie proponenti devono individuare l'ufficio di segreteria amministrativa tra le strutture dell'Università di Messina. L'ufficio di segreteria amministrativa può essere affidato a un soggetto esterno solo se questo è ente co-proponente.
10. Il direttore deve dare tempestiva comunicazione all'Unità amministrativa competente in materia di master della data di inizio delle attività dei *Corsi* e delle generalità degli iscritti al medesimo. Il direttore deve comunicare alla predetta Unità amministrativa eventuali abbandoni degli iscritti e trasmettere in tempo utile all'Unità amministrativa competente in materia assicurativa dell'Università di Messina le generalità degli iscritti con la richiesta della copertura assicurativa dei corsisti contro gli infortuni in tutte le sedi di svolgimento delle attività formative.

11. Al termine dei *Corsi*, il direttore presenta all'Unità amministrativa competente in materia di master e, per conoscenza, al Rettore una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, unitamente a un rendiconto economico, previa approvazione del CTS. Tale relazione, comprensiva anche del monitoraggio sull'efficacia globale delle attività che hanno costituito l'intero percorso formativo, sarà sottoposta per le valutazioni di competenza al Nucleo di valutazione.

Art. 6 - Attestati rilasciati

1. Il direttore del corso rilascia ai partecipanti un attestato di frequenza e, ove ciò sia previsto, di verifica finale delle competenze acquisite.

TITOLO III – CORSI PER MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO

Art. 7 – Finalità

1. In attuazione dell'art. 3, comma 9, del D. M. 270/2004 e degli art. 20 e 26 del Regolamento didattico dell'Università di Messina, l'Ateneo promuove corsi di formazione superiore, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, a conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di *Master* universitario di primo o di secondo livello (in seguito denominati *Master*).
2. I *Master* sono volti a fornire specifiche conoscenze ed approfondimenti culturali in settori e problematiche ad alto profilo professionale, per un raccordo ottimale con il mercato del lavoro e con le realtà territoriali.

Art. 8 – Durata

1. I *Master* hanno di norma durata annuale per un totale di 1500 ore tra didattica frontale, studio individuale ed eventuale tirocinio, corrispondenti all'acquisizione di almeno 60 CFU. Il tirocinio può eventualmente essere sostituito da forme differenti di attività pratica con modalità coerenti con gli obiettivi formativi dei *Master*. Per i master di area sanitaria, i tirocini formativi sono disciplinati dall'Accordo Stato-Regioni del 1 Agosto 2007.
2. Il conseguimento dei crediti corrispondenti all'articolazione delle varie attività di perfezionamento e di addestramento è subordinato a verifiche periodiche e finali di accertamento delle competenze acquisite in relazione agli ambiti seguiti. Il conseguimento dei *Master* è subordinato al superamento di una o più prove finali di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, tenuto anche conto dell'eventuale attività di tirocinio.

Art. 9 - Accesso

1. Possono iscriversi ai Master di primo livello coloro che posseggono i seguenti titoli di studio:
 - a. laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 e successive modifiche;
 - b. diploma di laurea triennale, secondo gli ordinamenti previgenti al succitato D.M. 509/1999;
 - c. titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente e altro titolo di studio conseguito all'estero ritenuto idoneo ai soli fini dell'ammissione al corso;
 - d. laurea specialistica o magistrale.
2. Possono iscriversi ai Master di secondo livello coloro che posseggono i seguenti titoli di studio:

- a. laurea specialistica o magistrale;
- b. laurea conseguita secondo gli ordinamenti precedenti al D.M. 509/1999;
- c. titoli equipollenti ai sensi della normativa vigente e altro titolo di studio conseguito all'estero ritenuto idoneo ai soli fini dell'ammissione al corso;
3. L'ammissione ai *Master* di secondo livello di area medica e sanitaria è subordinata al possesso dei titoli di studio e di abilitazione necessari per lo svolgimento delle attività didattiche/formative previste dal piano di studi, coerentemente con la normativa vigente.
4. Possono iscriversi ai *Master* anche soggetti privi dei requisiti previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo o studenti che, pur in possesso del titolo di studio richiesto, intendano frequentare singoli insegnamenti impartiti nell'ambito dei *Master*. In questo caso, essi vengono aggregati ai *Master* nella qualità di uditori fino ad un massimo del 20% del totale degli iscritti. Al termine della frequenza agli uditori sarà rilasciata una dichiarazione attestante la partecipazione alle attività didattiche. Non è prevista per gli uditori la verifica tramite esami finali.

Art. 10 - Organi

1. Sono organi del *Master* il direttore, il comitato tecnico-scientifico (CTS) e un ufficio di segreteria amministrativa. Se necessario il *Master* può avvalersi dell'opera di tutor e di una segreteria organizzativa, formata da una o più unità di personale tecnico-amministrativo.
2. Il direttore deve essere un docente di ruolo a tempo pieno dell'Università di Messina collegato per competenza alle finalità del *Master* e nominato dal Rettore su proposta motivata dei soggetti proponenti.
3. Il CTS, oltre che dal direttore, è composto al massimo da sei docenti o studiosi/esperti, di comprovata competenza professionale o scientifica. Il CTS è nominato dai soggetti proponenti, con delibera motivata. La maggioranza dei componenti il CTS deve, comunque, essere costituita da docenti di ruolo dell'Università di Messina. Qualora, sulla base di appositi accordi o convenzioni, il *Master* sia organizzato in collaborazione con altre università, scuole superiori universitarie, istituzioni di ricerca, enti o soggetti esterni, il numero complessivo dei componenti il CTS e la quota riservata all'Università di Messina sono determinati di volta in volta.
4. Il CTS su proposta del direttore, può nominare un vice-direttore, e uno o più delegati con compiti specifici di coordinamento di attività attinenti al corso. Il numero dei delegati è strettamente connesso all'eventuale presenza di più aree specifiche di insegnamento in cui il *Master* è articolato. Il CTS può nominare ove ne ricorrano le esigenze uno o più tutor per lo svolgimento di compiti legati alle attività didattiche.
5. I soggetti proponenti devono indicare una struttura dell'Ateneo dotata di autonomia gestionale-contabile in grado di garantire un ufficio di segreteria amministrativa per il funzionamento del *Master*. L'ufficio di segreteria amministrativa può essere affidato ad un soggetto esterno solo se questo è ente co-proponente.

Art. 11 – Compiti

1. Il direttore del *Master* presiede il CTS. Ha il potere di indirizzo e di coordinamento, sovrintende all'attività didattico-scientifica ed al suo concreto svolgimento.
2. Il CTS definisce le attività didattiche e formative più idonee a realizzare le finalità del *Master*. Pertanto, ha il compito di organizzare il piano didattico-scientifico e le modalità di valutazioni periodiche e finali dell'apprendimento dei corsisti, indicando esplicitamente gli insegnamenti che saranno impartiti, le relative ore di didattica frontale e selezionando il corpo docente. Ha il compito di effettuare eventuali selezioni e valutazioni dei partecipanti proponendo al direttore, qualora lo ritenga necessario, la nomina di un'apposita commissione. Organizza una attività di monitoraggio in itinere ed ex post per

valutare l'efficacia e la qualità dell'offerta formativa. L'attività di monitoraggio deve prevedere anche una diretta valutazione da parte dei corsisti. Attua lo svolgimento di un'attività di accompagnamento dei partecipanti al *Master* di cui al successivo art. 12, comma 3, lettera o). Al comitato tecnico-scientifico compete il piano finanziario di cui al successivo art. 12, comma 3, lettera k).

3. La segreteria amministrativa cura il funzionamento del *Master* sotto il profilo amministrativo-contabile.
4. La segreteria organizzativa coadiuva il direttore ed il CTS nell'organizzazione e nello svolgimento del *Master*, offrendo altresì supporto agli studenti.
5. Il direttore deve dare tempestiva comunicazione all'Unità amministrativa competente in materia di master della data di inizio delle attività del *Master* e delle generalità degli iscritti al medesimo, comunicando eventuali abbandoni degli iscritti. Il direttore deve trasmettere in tempo utile all'Unità amministrativa competente in materia assicurativa dell'Università di Messina le generalità degli iscritti con la richiesta della copertura assicurativa dei corsisti contro gli infortuni in tutte le sedi di svolgimento delle attività formative.
6. I Tutor, eventualmente nominati, di concerto con il direttore, il CTS ed il delegato del direttore (qualora nominato), hanno il compito di:
 - orientare ed assistere i corsisti lungo tutto il corso degli studi;
 - rendere i corsisti attivamente partecipi del processo formativo;
 - rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
7. Al termine del *Master*, il direttore presenta all'Unità amministrativa competente in materia di master e, per conoscenza, al Rettore una relazione, sulle attività svolte e sui risultati raggiunti unitamente a un rendiconto economico, previa approvazione del CTS. Tale relazione, comprensiva anche del monitoraggio sull'efficacia globale delle attività che hanno costituito l'intero percorso formativo, sarà sottoposta per le valutazioni di competenza al Nucleo di Valutazione, al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
8. Sarà cura del CTS e del direttore garantire per almeno due anni dalla conclusione del *Master* un'attività di monitoraggio sulla ricaduta occupazionale. I risultati di detta attività di monitoraggio dovranno essere trasmessi all'Unità amministrativa competente in materia di master dell'Ateneo.
9. A conclusione del ciclo didattico, l'Università degli Studi di Messina rilascia il titolo di *Master* universitario, di I o II livello, a firma del Rettore, del Direttore Generale e del direttore del *Master*. L'iter di rilascio è quello previsto per i titoli di studio post-laurea e comporta da parte dei corsisti il pagamento delle tasse di rilascio. Il direttore del *Master* provvederà a trasmettere all'Unità amministrativa competente in materia di master ed all'Unità amministrativa competente per il rilascio dei titoli accademici dell'Università di Messina copia del verbale relativo al risultato conseguito da ciascun corsista al termine del percorso formativo per il conseguimento del titolo. Successivamente la suddetta Unità provvederà alla predisposizione delle pergamene.

TITOLO IV – NORME COMUNI

Art. 12 – Istituzione, Attivazione e Rinnovo

1. I *Corsi* ed i *Master* sono istituiti su proposta dei dipartimenti, dei centri dipartimentali e dei centri interdipartimentali singolarmente o per aggregazioni sia interne all'Ateneo sia, a seguito di apposite convenzioni o accordi di cooperazione bilaterali o multilaterali, in collaborazione con altre università, scuole superiori universitarie, fondazioni, istituzioni

di ricerca italiane o estere. La proposta di attivazione di *Master* può essere anche avanzata da strutture didattico-scientifiche dell'ateneo congiuntamente a enti e soggetti esterni, con i quali venga preventivamente stipulata apposita convenzione o da singoli docenti o gruppi di docenti. In ogni caso, le proposte di istituzione dovranno essere approvate dal consiglio della struttura presso la quale i *Corsi* o i *Master* vengono incardinati.

2. Le proposte di istituzione o di rinnovo, previo parere del Nucleo di Valutazione, sono portate all'approvazione, per le rispettive competenze, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I *Corsi* ed i *Master* sono istituiti con decreto del Rettore.
3. La proposta deve indicare:
 - a. gli obiettivi, i profili funzionali, gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento;
 - b. il progetto generale di articolazione delle attività formative e dei tirocini e la suddivisione dei relativi crediti, nonché la tipologia e le modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie e della prova o delle prove finali;
 - c. la sede o le sedi di svolgimento dell'attività didattica;
 - d. le sedi di svolgimento delle attività di tirocinio, ove previste, con la relativa dichiarazione di impegno da parte delle istituzioni o degli enti ospitanti dette attività, unitamente alla specificazione della tipologia e delle modalità di svolgimento dell'attività formativa nelle varie sedi del tirocinio;
 - e. il numero massimo di posti disponibili e il numero minimo di iscritti per attivare i *Corsi* o i *Master*;
 - f. le modalità di ammissione, i titoli di studio richiesti e gli eventuali ulteriori requisiti. Nel caso sia prevista una selezione per l'ammissione devono essere chiaramente indicate la natura della o delle prove e un programma con gli argomenti di massima, da riportare successivamente nel bando;
 - g. il numero dei componenti del CTS;
 - h. l'articolazione del carico di docenza interna all'università e del carico di docenza esterna (quest'ultima non superiore al 50%, salvo che ricorrano motivate esigenze in favore di una diversa quota);
 - i. la struttura (dipartimento, centro dipartimentale, centro interdipartimentale, soggetto esterno) a cui sarà affidata la gestione amministrativa e contabile del corso;
 - j. la consistenza organizzativa (personale della segreteria amministrativa, di quella organizzativa e dei tutor ove previsti);
 - k. il piano finanziario che preveda le fonti di finanziamento, con l'indicazione delle tasse e contributi richiesti ai partecipanti, e i costi suddivisi per tipologia e dei compensi per il personale docente che partecipa alle attività didattiche;
 - l. eventuali soggetti esterni coinvolti nell'attività didattica;
 - m. nel caso di contributi di enti pubblici e privati, la certificazione degli impegni da essi assunti;
 - n. eventuali agevolazioni economiche e/o borse di studio previste per i partecipanti, a fronte di specifici contributi di enti e soggetti esterni;
 - o. modalità di realizzazione dell'attività di accompagnamento dei corsisti.
4. Le proposte di attivazione e di rinnovo dei *Corsi* e dei *Master* devono pervenire esclusivamente all'Ufficio amministrativo competente in materia di master dell'Università di Messina entro le date del 30 marzo, per i *Corsi* ed i *Master* il cui inizio è previsto entro il primo semestre dell'anno accademico successivo, e del 30 ottobre per quelli il cui inizio è previsto entro il secondo semestre dell'anno accademico successivo. Gli uffici preposti provvederanno all'istruzione della richieste di attivazione o di rinnovo da sottoporre agli organi accademici competenti.
5. Nel caso di rinnovo dei *Corsi* e dei *Master*, alla relativa proposta deve essere allegata la rendicontazione delle attività svolte di cui agli artt. 5, comma 11, e 11, comma 7, unitamente al parere espresso in merito dal Nucleo di Valutazione.

6. I bandi sono pubblicizzati sul sito web dell'Ateneo esclusivamente a cura dell'Ufficio Master. Successivamente alla pubblicizzazione sul sito web dell'Ateneo, la struttura proponente potrà pubblicizzare il bando e tutto ciò che attiene allo svolgimento dei *Corsi* e dei *Master* anche su siti propri.

Art. 13 – Copertura finanziaria, docenze e compensi

1. La copertura finanziaria dei costi di attivazione e di gestione dei *Corsi* e dei *Master* è assicurata attraverso:
 - a. tasse di iscrizione a carico degli studenti iscritti;
 - b. erogazioni finalizzate di Enti e soggetti esterni
2. L'attivazione dei *Corsi* o dei *Master* non comporta oneri finanziari a carico dell'Università di Messina.
3. In ogni caso, qualunque sia l'ente proponente, all'Università di Messina sono dovute:
 - la tassa di iscrizione, pari al 5 % dell'ammontare della quota di partecipazione per ogni iscritto al corso e comunque non inferiore a 100 euro;
 - un contributo generale, pari al 10% dell'ammontare della quota di partecipazione per ogni iscritto al corso.Dette spettanze includono per i corsisti la copertura assicurativa contro gli infortuni in tutte le sedi di svolgimento delle attività formative, in quanto iscritti a percorsi formativi dell'Università di Messina.
4. Il CTS determina l'ammontare delle tasse di iscrizione a carico degli studenti dei *Corsi* e dei *Master*, oltre che il contributo per ogni singolo corso frequentato dagli uditori di cui all'art. 9, comma 4.
5. Qualora l'istituzione di un corso coinvolga enti esterni all'Università di Messina, l'utilizzo di strutture e strumentazioni dell'Ateneo dovrà essere regolato da apposite convenzioni.
6. I compensi, i rimborsi e qualsiasi altra spesa concernente il funzionamento del corso devono essere deliberati dal CTS, garantendo la sostenibilità finanziaria.
7. Nel piano finanziario di cui all'art 12, comma 3, lettera k, viene indicata la previsione dell'importo degli emolumenti per i componenti il CTS (qualora vengano previsti e comunque non superiore a 1000 Euro per ciascun componente), per i docenti, unitamente a quelli da riservare ad eventuali collaboratori esterni, per il vice-direttore, i delegati ed i tutor di cui agli artt. 5, comma 6 e 10, comma 4 (qualora previsti) e delle spese concernenti il funzionamento dei *Corsi* e dei *Master*. Il piano in ogni caso deve assicurare il pareggio finanziario, tenuto anche conto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo per quanto concerne le somme da versare all'Università di Messina, con esclusione di qualunque esigenza di risorse aggiuntive anche in termini di personale docente e tecnico-amministrativo ed anche di attrezzature e di spazi.
8. Il CTS, tenuto conto delle somme effettivamente disponibili, può riformulare il piano finanziario.
9. In ogni caso il compenso del direttore non può essere superiore ad Euro 5.000. Qualora sia nominato un vice-direttore, il compenso massimo erogabile al direttore ed al vice-direttore non potrà essere cumulativamente superiore ad Euro 8.000. Il compenso dei delegati non potrà essere superiore ad Euro 3.500. Il compenso dei tutor non potrà essere superiore ad Euro 3.000. Qualora i *Corsi* o i *Master* siano frequentati da un elevato numero di studenti oppure gli stessi abbiano una dotazione finanziaria proveniente dalle tasse versate dagli studenti di almeno Euro 150.000, i predetti compensi possono essere aumentati con delibera del CTS fino ad un massimo del 50%, fatta salva la sostenibilità finanziaria del corso.
10. Il compenso per ora di docenza riconosciuto a professori e ricercatori dell'Università di Messina o ad eventuale personale esterno non può essere superiore ad Euro 120.

11. I professori ed i ricercatori dell'Università di Messina possono svolgere attività di docenza retribuita nell'ambito dei *Corsi* o dei *Master* previo assolvimento del proprio impegno didattico individuale. Qualora ciò non si verificasse, la docenza all'interno dei *Corsi* o dei *Master* concorrerà a determinare il carico didattico del professore o del ricercatore.
12. Qualora i corsi o i master siano finanziati attraverso contribuzione pubblica pari ad almeno al 40% della dotazione finanziaria, per la determinazione degli incarichi di docenza e per la quantificazione del compenso orario si rimanda alla Circolare MLPS n. 2/2009 richiamata dal decreto del Direttore Generale dell'Università di Messina n. 899/2014 relativo alle linee guida per la copertura degli insegnamenti nell'ambito dei programmi formativi cui l'Università di Messina partecipa.
13. Eventuali residui di gestione restano alla struttura presso la quale i *Corsi* o i *Master* vengono incardinati. Tali somme verranno utilizzate per il finanziamento di progetti di ricerca dei componenti del CTS secondo un piano di ripartizione approvato dallo stesso. Entro 60 giorni dalla chiusura delle attività dei *Corsi* o dei *Master*, i componenti del CTS presenteranno al Direttore della struttura un dettagliato progetto, contenente altresì i componenti del gruppo di ricerca (professori e ricercatori, assegnisti di ricerca, dottori di ricerca, dottorandi anche appartenenti ad altre Università e centri di ricerca italiani e/o stranieri). Qualora tali progetti non dovessero essere inoltrati, i residui di gestione rimangono nella piena disponibilità della struttura presso la quale i *Corsi* o i *Master* vengono incardinati e potranno essere utilizzati per le normali attività della stessa. I componenti il CTS che presenteranno il progetto e ai quali verranno assegnati i fondi, sono tenuti a presentare annualmente al Direttore della struttura una relazione sull'attività svolta e sull'impiego delle somme.
14. Altresì eventuali attrezzature informatiche o altro materiale inventariabile, acquistato attraverso i succitati fondi di ricerca, rimangono nella disponibilità della struttura presso la quale i *Corsi* o i *Master* vengono incardinati.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Convenzioni

1. Il funzionamento dei *Corsi* e dei *Master* istituiti dall'Ateneo sulla base di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria nazionale ed internazionale, è regolato dalle specifiche convenzioni.

Art. 15 – Equiparazione

1. Gli iscritti a *Corsi* ed ai *Master* istituiti dall'Ateneo sono equiparati agli studenti iscritti all'Università degli Studi di Messina.

Art. 16 – Disposizione finale

1. Il presente Regolamento si applica a partire dall'Anno Accademico 2014/15.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento didattico d'Ateneo.